

REGOLAMENTO (CE) N. 1318/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2005

recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Come previsto dalla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91, dal 2002 alcuni Stati membri hanno trasmesso le informazioni necessarie per inserire determinati prodotti nell'allegato II di detto regolamento.
- (2) I fanghi industriali, che costituiscono un sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane, sono considerati essenziali per specifiche esigenze di ammendamento e di concimazione del terreno in alcuni Stati membri e privi di effetti nocivi sull'ambiente.
- (3) L'idrossido di calcio si è rivelato essenziale nella lotta contro una micosi degli alberi da frutta in alcuni climi. Il controllo di tale micosi nella produzione biologica è

difficile e necessita l'impiego di rame, riducibile con l'applicazione di idrossido di calcio.

- (4) L'etilene figura già nella parte B dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 come sostanza tradizionalmente usata nell'agricoltura biologica. È opportuno completare le condizioni per l'uso di tale sostanza contemplandone l'applicazione, oltre che alle banane, anche ad altri frutti per la cui produzione essa risulta necessaria.
- (5) L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 va modificato di conseguenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 20).